



COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

REGOLAMENTO

PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI

DI SOSTEGNO AL REDDITO

REGOLAMENTO

PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO

Capo I - Principi generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Finalità degli interventi

Art. 4 - Accesso agli interventi

Art. 5 - Stato di bisogno

Capo II – Tipologia di contributi

Art. 6 - Assistenza economica continuativa

Art. 7 - Assistenza temporanea

Art. 8 - Assistenza economica straordinaria

Art. 9 - Assistenza economica finalizzata – Attività civica

Art. 10- Motivi di esclusione

Capo III – Strumenti, procedure e controlli

Art. 11 - Strumenti per l'attuazione del Regolamento

Art. 12 - Procedure e controlli

Capo IV – Disposizioni finali

Art. 13 - Abrogazioni e rinvii

Art. 14 - Pubblicità

Art. 15 - Trattamento dei dati

Art. 16 - Entrata in vigore

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 3 lettera c) della Legge Regionale n. 22/1986 e nel rispetto dei principi enunciati dalla Legge 328/2000, i criteri di accesso, le modalità di gestione e di erogazione degli interventi economici.

Gli interventi di sostegno al reddito sono finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione e della legislazione nazionale e regionale vigente.

I contributi previsti nel presente Regolamento sono da considerarsi subordinati rispetto alle misure di sostegno al reddito regolate da norme nazionali e regionali e sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio comunale dell'anno di riferimento.

Art. 2

Destinatari

Possono fare richiesta degli interventi di cui al presente Regolamento tutti i cittadini italiani e comunitari residenti nel Comune di San Filippo del Mela, i cittadini non comunitari residenti e in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità o che abbiano presentato istanza di rinnovo nei termini di legge.

Il beneficio dell'intervento è rivolto a tutto il nucleo familiare del richiedente.

Ai fini del presente Regolamento, il nucleo familiare di appartenenza, rilevante ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente viene individuato secondo i principi e i criteri stabiliti dalle leggi vigenti in materia di I.S.E.E.

Possono essere erogati interventi di natura economica di emergenza anche a favore di persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio di San Filippo del Mela che si trovino in situazioni di bisogno tali, da esigere interventi non differibili.

Di norma, in pendenza del procedimento di cancellazione anagrafica e fino alla definizione dello stesso, sono sospesi tutti gli interventi economici di cui al presente regolamento, fatti salvi quelli di cui al comma precedente.

Art. 3

Finalità degli interventi

Gli interventi previsti dal presente Regolamento sono finalizzati alla prevenzione del disagio, del rischio povertà e della marginalità sociale laddove l'assenza o l'insufficienza del reddito delle famiglie o delle persone singole determinano condizioni tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Tali interventi di natura economica, come meglio descritti di seguito, devono essere considerati quali strumenti da adottare straordinariamente per favorire il superamento di particolari periodi o momenti di crisi economica e per problematicità momentanee derivanti dalla uno o più stati di necessità, quali malattia, perdita del lavoro, riduzione del reddito, situazioni di monogenitorialità, sentenza di sfratto, e da altre e varie condizioni che possono generare una situazione di disagio socio-economiche, accertate dai servizi sociali competenti. Le situazioni di disagio sociale e di svantaggio economico devono essere tali da manifestare, in forma anche latente, un rischio di marginalità sociale e di isolamento dal contesto socio-ambientale locale del soggetto e/o del nucleo familiare, da compromettere le condizioni di salute, abitative e di obbligo scolastico per i minori, nonché la loro piena e attiva partecipazione alla vita sociale.

L'integrazione al reddito deve considerarsi un supporto temporaneo alle difficoltà delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

Gli interventi devono essere ricompresi all'interno di progetti sociali di sostegno che prevedano l'attivazione delle risorse personali, familiari, sociali, istituzionali ed informali presenti e che mirino,

attraverso la costruzione di un processo di responsabilizzazione del nucleo familiare e della realtà parentale e sociale, all'autonomia della persona e della famiglia ed alla loro integrazione sociale.

Art. 4

Accesso agli interventi

Gli interventi di natura socio-economica sono garantiti in via secondaria rispetto a tutte le altre prestazioni di natura socio-economica e previdenziale di cui la persona o il nucleo familiare possono aver titolo. Pertanto prima di accedere ad interventi di natura economica sono fornite, attraverso il servizio sociale professionale, le informazioni sui contributi e sulle agevolazioni previste a livello nazionale, regionale e locale nonché sui servizi presenti sul territorio. I richiedenti interventi di assistenza socio-economica sono chiamati ad attivarsi, anche con il supporto dei servizi sociali territoriali, per ottenere le agevolazioni e i servizi di cui possono usufruire, come condizione necessaria per poter beneficiare di eventuali ulteriori contributi economici.

Gli interventi socio-economici non possono, di norma, sostituire gli interventi di accesso agevolato ai vari servizi erogati dal Comune di residenza. I famigliari (conviventi e non conviventi) sono coinvolti dal competente Servizio Sociale, ove possibile, anche al fine di un'assunzione diretta di responsabilità, nel far fronte alla situazione di disagio economico manifestata dal richiedente l'intervento.

A tal riguardo il Servizio Sociale provvede ad informare il richiedente circa il suo diritto ad ottenere un sostegno economico da parte dei parenti tenuti all'obbligo alimentare, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

I destinatari degli interventi socio-economici a carattere temporaneo o continuativo sono tenuti a partecipare ad un "Progetto Sociale Individualizzato", finalizzato a garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3. Il percorso si articola in tre momenti:

1 Fase di valutazione del bisogno effettuata dall'Assistente Sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa e dei bisogni che vi sottendono.

E' prevista la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale. Resta inteso che è compito dell'assistente sociale il coinvolgimento della rete familiare, se esistente.

2 Predisposizione e sottoscrizione di un Progetto Sociale Individualizzato condiviso, con l'indicazione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare, al fine di superare la condizione di bisogno. Il Progetto Sociale Individualizzato deve prevedere una durata e definire il tempo di validità per la realizzazione degli impegni assunti.

3 Verifica periodica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento. La mancata ottemperanza agli impegni assunti in sede di sottoscrizione del Progetto Sociale Individualizzato può comportare la sospensione del progetto, con la contestuale interruzione di ogni intervento previsto dal progetto stesso.

Art. 5

Stato di bisogno

La condizione economica non costituisce fattore unico ed essenziale per l'erogazione di un intervento economico, onde evitare un automatico accesso alle prestazioni o l'esclusione dalle stesse. Per la determinazione dello stato di bisogno, occorre pertanto considerare:

- la situazione sociale, tenendo conto dei vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione o lo stato di bisogno quali, fra gli altri, la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, la tossicodipendenza ecc.;
- il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche e le relative spese di cura;
- sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano

necessari interventi socio-assistenziali.

- le risorse a disposizione del nucleo familiare (proprie o derivate a qualunque titolo da altri enti o persone compresi redditi esenti irpef);
- la proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili (quali, a titolo esemplificativo, automobili, altri mezzi di trasporto e elettrodomestici non di prima necessità);
- il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e/o il suo nucleo familiare e le spese necessarie per far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie della vita.

L'accertamento dello stato di bisogno è il requisito indispensabile per la concessione dei sussidi di assistenza economica.

Lo stato di bisogno è accertato dall'Assistente Sociale del Comune attraverso l'indagine sociale avvalendosi delle conoscenze tecniche e degli strumenti propri della professione.

L'Assistente Sociale per l'acquisizione delle informazioni ritenute necessarie si può avvalere della Polizia Municipale.

CAPO II – TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI

L'assistenza economica si articola nelle seguenti forme:

- **Continuativa**
- **Temporanea**
- **Straordinaria**
- **Assistenza economica finalizzata – Attività civica**

Art. 6

Assistenza economica continuativa

L'assistenza economica continuativa consiste nell'erogazione di un contributo mensile variabile e non superiore al raggiungimento del minimo vitale.

Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto del quale il Servizio Sociale attiva la procedura di valutazione del carico assistenziale del soggetto interessato, ai fini della stesura di un progetto di intervento.

Il minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando la sotto indicata tabella:

- capo famiglia	75%	della	quota base
- coniuge a carico	25%	“	“
- familiare a carico da 0 a 14 anni	35%	“	“
- altri familiari a carico	15%	“	“

Per quota mensile base del minimo vitale, atta a ricoprire le spese necessarie, si intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

Dall'importo reddituale così determinato, oltre alla detrazione relativa al canone di affitto (risultante dal contratto stipulato ai sensi della vigenti disposizioni di legge) vengono detratte le spese sanitarie, documentate, non a carico del Servizio Sanitario e non rimborsate da altri Enti e dichiarate indispensabili dal medico curante.

Le spese per il canone di locazione non potranno superare il 50% dell'importo risultante dal contratto.

L'erogazione del contributo mensile sarà pari alla differenza fra la quota-base del minimo vitale maggiorata di quota parte del canone di locazione dell'alloggio e le risorse di cui dispone il richiedente.

L'assistenza economica continuativa è concessa dal momento in cui è presentata la richiesta fino alla fine dell'anno solare, ai cittadini residenti, da oltre un anno, che vivono in condizioni di strutturale e permanente stato di bisogno, sempre che non sussistano almeno uno dei seguenti motivi di esclusione:

- reddito superiore al minimo vitale;
- presenza di persona tenute agli alimenti;

- rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica;
- la proprietà di beni immobili, tenuto conto della loro commerciabilità.

Potrà essere interrotta in qualsiasi momento, qualora sia accertato che sono cambiate le condizioni che hanno determinato l'erogazione del beneficio.

Art. 7

Assistenza temporanea

L'assistenza economica in forma temporanea consiste nell'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre alla presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente od il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'entità del contributo è commisurata all'eccezionalità dell'evento; non può essere comunque superiore al doppio della quota-base minimo vitale ed è finalizzata al superamento della situazione problematica.

Detto contributo viene erogato ai cittadini che ne hanno titolo, sempre che residenti da oltre un anno nel Comune.

Il valore ISEE per l'accesso ai contributi economici temporanei non può superare l'importo del trattamento minimo INPS per i lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutato.

Art. 8

Assistenza economica straordinaria "Una tantum"

L'assistenza economica straordinaria consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle condizioni di vita normali del nucleo familiare e tale da richiedere un intervento urgente, di entità rilevante che esclude la continuità e, di norma, l'inserimento del beneficiario in altro programma d'intervento e/o di aiuto socio-assistenziale erogato dalla stesso Ente.

Il contributo economico straordinario potrà essere verrà erogato, tra l'altro, al verificarsi delle seguenti situazioni:

- a) decesso o malattia invalidante improvvisi di un significativo percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
- b) copertura di particolari necessità di carattere eccezionale e di natura sanitaria;
- c) cambio alloggio di nuclei familiari, verso nuova soluzione abitativa che comporti spese di locazione sostenibili per il nucleo;
- d) presenza di figli minori e/o soggetti in condizioni di svantaggio sociale;
- e) pagamento di debiti significativi relativi all'abitazione principale e alle spese assolutamente necessarie e/o obbligatorie per legge, ad essa correlate che possano compromettere la situazione socio-economica del nucleo richiedente;
- f) pagamento di spese funerarie, per cui non siano presenti obbligati per legge ai sensi dell'art. 433 del Cod. Civ. ovvero, seppur presenti, non siano attivabili anche dal punto di vista economico (così come risulta dalla relazione dell'assistente sociale);
- g) presenza nel nucleo familiare di soggetto sottoposto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali a favore del nucleo stesso;

L'eccezionale gravità della situazione deve essere comprovata da idonea documentazione.

L'erogazione della predetta assistenza allo stesso richiedente (o componenti dello stesso nucleo familiare) può essere concessa solo una volta durante l'anno solare.

Unicamente per i soggetti che dovessero trovarsi in situazioni di particolare difficoltà, a seguito di attenta valutazione da parte dell'Assistente Sociale, il contributo può essere erogato anche due volte nel corso dell'anno ed in concomitanza con altre forme di aiuto socio-assistenziale e socio-sanitarie.

Il valore ISEE per l'accesso ai contributi economici straordinari non può superare il doppio dell'importo del trattamento minimo INPS per i lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutato, fatte salve situazioni

eccezionali valutate dall' Assistente Sociale.

Se nell'anno in corso si sono verificate situazioni tali da modificare in modo significativo la condizione reddituale del richiedente, ai fini della valutazione della domanda dell'interessato si considera la situazione effettiva autocertificata sia al momento dell'avvio della pratica sia all'atto della effettiva corresponsione del contributo.

Oltre alla certificazione ISEE è richiesta l'autocertificazione di eventuali altri proventi economici percepiti a qualsiasi titolo dal dichiarante o dai componenti il suo nucleo di convivenza.

A parità di richiesta/esigenze, in ragione delle limitate disponibilità dell'Ente, il contributo dovrà essere erogato, sulla base delle risultanze delle valutazioni relative ai bisogni socio-economici del cittadino/nucleo e della sua situazione economica, non in ragione dell'ordine cronologico di protocollo delle richieste, ma al nucleo nel quale vi siamo più figli minori e situazioni di particolare degrado abitativo e sociale, accertato dal competente servizio sociale comunale in base agli strumenti che riterrà più appropriati.

Per i casi di malattia per i quali si rende necessario e urgente il ricovero presso strutture ospedaliere o si richiedono indagini specialistiche o terapie non convenzionate con il SSN, è possibile concedere con Deliberazione di Giunta Municipale, un contributo straordinario la cui entità è commisurata alle spese che il richiedente dovrà sostenere, che dovranno essere successivamente documentate.

Il beneficiario della prestazione, entro sessanta giorni dalla liquidazione del contributo dovrà produrre la documentazione comprovante la spesa e qualora sia stata inferiore all'importo percepito, restituire la differenza.

Per questi casi il contributo non potrà superare l'importo di € 1.000,00.

Art. 9

Assistenza economica finalizzata – Attività civica

L'attività civica si configura come un intervento assistenziale di utilità sociale che può essere svolta da tutti i cittadini residenti, privi di un'occupazione stabile e/o in stato di disagio sociale, diretta al reinserimento sociale di soggetti, ex detenuti, ex tossicodipendenti ed al sostegno economico delle famiglie bisognose o disagiate purché siano idonei allo svolgimento di una attività lavorativa.

L'obiettivo principale del servizio è la disincentivazione di ogni forma di mero assistenzialismo e per tale motivo è un intervento socio assistenziale erogato, in sostituzione dell'assistenza economica continuativa, temporanea e straordinaria, a quei soggetti che riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza, sempre che l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia inferiore trattamento minimo INPS per i lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutato ed accettino di svolgere attività in uno dei settori individuati dall'Amministrazione Comunale. Di conseguenza, le altre forme di assistenza economica potranno essere concesse, in via straordinaria e con carattere residuale, solo ai cittadini impossibilitati a svolgere l'attività civica per motivati e gravi situazioni sopravvenute.

I settori delle attività individuabili sono i seguenti:

- custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche comunali;
- salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- supporto Asilo Nido;
- pulizia immobili di proprietà del Comune
- pulizia straordinaria di vie e piazze.

Possono accedere al servizio le donne e gli uomini di età superiore a 18 anni e fino al raggiungimento dell'età pensionabile, sono esonerate dalla prestazione d'opera le donne in stato di gravidanza, che conservano il diritto ad effettuare il servizio, al quale saranno avviate decorso il periodo di astensione obbligatoria.

L'accesso al servizio è consentito ad uno solo dei componenti maggiorenni del nucleo familiare.

Il soggetto richiedente, all'atto della presentazione della domanda, dovrà scegliere il settore ove intende essere assegnato. L'assegnazione delle attività ai richiedenti è effettuata dall'Ufficio Servizio Sociale con criteri di flessibilità tenendo conto della scelta effettuata nella domanda e delle necessità

dell'Amministrazione Comunale al momento dell'avviamento.

L'accettazione da parte dell'interessato, delle attività assegnate è requisito fondamentale per l'accesso al servizio stesso.

L'espletamento del servizio, affidato in base al presente Regolamento, non costituisce rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né indeterminato trattandosi di attività a carattere sociale e le relative prestazioni non sono soggette ad I.V.A.

L'orario è determinato in base alle esigenze del servizio cui il soggetto è destinato.

Compenso e durata dell'attività civica

Il compenso orario forfettario da corrispondere è pari ad € 6,00. Gli addetti non potranno, in alcun caso, svolgere prestazioni superiori a n. 60 ore mensili.

Il compenso sarà erogato a conclusione del mese di riferimento, previa verifica dell'attestazione su foglio firma, del responsabile del servizio ove l'utente è stato assegnato.

Sospensione

Il soggetto assistito può chiedere, per giustificati motivi, la sospensione del rapporto per un determinato periodo, non superiore a 15 giorni. In caso di sospensione, saranno retribuite le ore effettivamente svolte nel mese di riferimento, fatta salva la possibilità di recupero, previa autorizzazione del Responsabile del servizio.

Assicurazione per infortunio

L'amministrazione Comunale per ciascun utente prevede l'assicurazione civile verso terzi e infortuni.

Ammissione al servizio

Per essere inseriti nella graduatoria, i cittadini interessati, dovranno presentare all'Ufficio Servizio Sociale apposita istanza, redatta su modulo predisposto dall'ufficio servizi sociali, dopo che sarà esposto regolare avviso pubblico.

L'istanza avrà valore di autocertificazione per le dichiarazioni in essa formulate relativamente all'indicatore ISEE del nucleo familiare, allo stato di famiglia ed ogni altra situazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno.

Nella stessa, il richiedente dichiarerà inoltre di essere a conoscenza del presente regolamento e che in qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale potrà effettuare la verifica delle dichiarazioni contenute nella domanda ai sensi della normativa vigente in materia.

I soggetti ammessi dovranno produrre certificazione medica di idoneità allo svolgimento di attività civica.

Non saranno ammessi al servizio i soggetti con una invalidità civile superiore al 66%.

Per gravi e motivate esigenze sopravvenute, dietro segnalazione e su proposta dell'Assistente Sociale, può essere presentata, in corso d'anno, domanda di inserimento in graduatoria per lo svolgimento di attività civica.

L'Ufficio in tal caso, provvederà ad inserire il soggetto e a modificare la graduatoria secondo il punteggio allo stesso attribuito. Le graduatorie avranno validità di un anno.

Formazione della graduatoria

Il Responsabile del procedimento provvede all'esame delle istanze e alla formulazione della graduatoria da approvare con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona.

Le graduatorie degli aventi diritto saranno elaborate nel rispetto dei seguenti criteri:

Indicatore della situazione familiare equivalente (ISEE)

-da 0,00 ad € 999,00 punti 15

-da € 1.000,00 ad € 2.000,00 punti 10

-da € 2.001,00 ad € 3.000,00	punti 5
-da € 3.001,00 ad € 5000,00	punti 1
oltre € 5001,00	punti 0

Situazione familiare

-per ogni figlio minore a carico	punti 5
-per coniuge a carico	punti 5
-per ogni altro familiare a carico	punti 3
-per ogni componente ex detenuto	punti 5
-per ogni componente con invalidità civile e/o titolare di legge 104/92	punti 3

Stato di particolare bisogno

L'Assistente Sociale, se ne ricorrono le condizioni, potrà redigere una relazione ove si evince un grave disagio del nucleo familiare ed in tal caso, al punteggio conseguito con i criteri sopra descritti, verranno attribuiti ulteriori punti 10.

A parità di punteggio sarà avviato al servizio, la persona con più carico familiare ed in subordine la più giovane di età.

Rinuncia

La rinuncia, espressa al momento dell'invito a svolgere l'attività assegnata, tranne che per gravi motivi documentati, comporta l'esclusione dal servizio per tutto il periodo di vigenza della graduatoria e dall'erogazione di qualsiasi altro intervento socio-assistenziale.

Si può recedere dall'attività civica, per giustificati motivi, senza preavviso, con semplice comunicazione scritta consentendo in tal modo la sostituzione con lo scorrimento della graduatoria degli idonei.

Art . 10

Motivi di esclusione

Costituiscono motivo di esclusione dall'accesso agli interventi di sostegno al reddito, di cui al presente Regolamento:

1. non possedere i requisiti di cui all'art. 2;
2. avere un patrimonio mobiliare superiore ai 6.000 euro (risultante da attestazione ISEE, fatta salva la facoltà dei Servizi competenti di chiedere il valore aggiornato);
3. possedere un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, superiore ad euro 20.000.
4. possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
5. avere camper, ad eccezione di quelli adibiti ad abitazione o imbarcazioni da diporto.
6. percepire prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito.

CAPO III – STRUMENTI, PROCEDURE E CONTROLLI

Art. 11

Modalità di accesso

Per accedere ai contributi, gli interessati o i soggetti abilitati ad agire in nome e per conto degli stessi, devono presentare apposita richiesta al servizio sociale del Comune territorialmente competente, utilizzando il fac-simile del modulo all'uopo predisposto.

Alla richiesta deve essere allegata la certificazione ISEE del nucleo familiare del richiedente, rilasciata ai sensi delle disposizioni normative in vigore alla data della richiesta, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

Qualora il caso sia già in carico ad altri servizi territoriali, si procederà d'ufficio ad acquisire una aggiornata relazione, ove ritenuto necessario. Analogamente potrà essere richiesta d'ufficio documentazione integrativa ai Servizi Sociali del Comune di precedente residenza del richiedente.

Dall'istruttoria della pratica, a cura dell'Assistente Sociale dovranno emergere elementi sufficienti a fornire un quadro preciso e complessivo delle condizioni sociali, economiche e sanitarie del nucleo familiare del richiedente il beneficio. Sulla base degli elementi acquisiti verrà stabilita la tipologia dell'intervento economico da erogare anche in considerazione delle disponibilità economiche dell'Ente.

Art. 12

Procedure e controlli

I provvedimenti di concessione dei benefici sono adottati dalla Giunta Municipale, impegnati e liquidati dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal presente Regolamento.

All'Assistente Sociale, ai sensi del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socioassistenziali allegato alla L.R. 22/86, compete redigere la relazione sociale sulle condizioni soggettive ed oggettive dei richiedenti e formulare proposte ai fini dell'ammissione alle prestazioni.

L'Assistente Sociale si avvarrà delle tecniche e dei metodi propri della professione.

La Giunta comunale, ove disponga l'assistenza economica ordinaria, temporanea o straordinaria in favore dei soggetti o nuclei familiari, nei cui riguardi l'Assistente Sociale abbia espresso un parere negativo, dovrà motivare i relativi atti deliberativi.

Analoga procedura dovrà essere osservata nel caso in cui l'Assistente Sociale proponga la concessione dell'assistenza economica, e la Giunta non accolga la proposta.

Compete all'unità amministrativa la verifica formale della documentazione inoltrata a corredo dell'istanza, nonché la predisposizione degli atti amministrativi necessari per l'effettiva erogazione della prestazione assistenziale.

L'ufficio servizi sociali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, esegue i controlli prima della conclusione del procedimento di approvazione o di diniego. Ogni tipo di documentazione prodotta può essere soggetto a verifica avvalendosi delle informazioni anche di altri Enti della Pubblica Amministrazione, secondo quanto consentito dalle leggi dello Stato.

Qualora dai controlli effettuati emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, il competente ufficio del Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi e, nel contempo, ad ottenere la restituzione dell'intero beneficio goduto dal cittadino.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art . 13

Abrogazioni e rinvii

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 40 del 22-12-2010.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti in materia.

Art . 14

Pubblicità

Il presente regolamento sarà pubblicato all'albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione denominata "Regolamenti Comunali" ovvero nella sezione "Atti amministrativi" e inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti.

Ogni cittadino può ottenere copia conforme previo rimborso del costo di produzione.

Art . 15

Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali di cui l'Amministrazione comunale viene in possesso in ragione dei procedimenti relativi all'erogazione delle prestazioni di cui al presente Regolamento avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento generale sulla protezione dei dati **GDPR 679/2016**) e con riguardo alle disposizioni regolamentari e organizzative dell'Ente.

Art . 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento sarà pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.